



COMUNE DI RIARDO

PROVINCIA DI CASERTA

Publicata in data 08/01/2019
Reg. Pubbl. _____

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. **61** del 31 DICEMBRE 2018

OGGETTO Art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 - Legge 165/2001- Autorizzazione al dipendente Regna Domenico a svolgere servizio a scavalco, presso altro Ente, al di fuori dell'orario di servizio.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la **Giunta Municipale**, convocata come per legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Armando Fusco, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			PRESENTE
1	Sig. Fusco Armando	SINDACO	SI
2	Sig. Carbone Elio	ASSESSORE	SI
3	Sig.ra Della Torre Gilda	ASSESSORE	SI

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale dott.ssa **Angelina Licciardi**, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO Art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 - Legge 165/2001 - Autorizzazione al dipendente Regna Domenico a svolgere servizio a scavalco, presso altro Ente, al di fuori dell'orario di servizio.

Il Sindaco, anche nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta decreto nr. 06/2018, propone all'Esecutivo l'adozione del presente provvedimento:

Vista l'istanza del Comune di Presenzano, acquisita al protocollo dell'Ente al n.3565 del 14/12/2018, con la quale si chiede l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente, Regna Domenico - Comandante di Polizia Locale - Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D, economica D3, per lo svolgimento di attività Polizia Locale del Comune di Presenzano per n. 12 ore settimanali, relativamente al periodo gennaio - giugno 2019;

Preso atto della disponibilità in tal senso formalmente espressa dal dipendente Regna Domenico;

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in essere tra il Comune di Riardo ed il Comandante di Polizia Locale - Istruttore Direttivo di Vigilanza, Domenico Regna;

Considerato che l'incarico a scavalco da autorizzare con il presente atto trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle Amministrazioni Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di utilizzare il personale dipendente a tempo pieno di altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Atteso che la disciplina sopracitata assume rilevanza di normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come precisato con parere UPPA nr. 34/2008; parere del C.d.S. nr. 2141/2005 e circolare n. 2/2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che testualmente recita : "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
 - l'art. 4, comma 2, della legge n. 66/2003 e s.m.i.;
 - l'orientamento applicativo ARAN del 07.07.2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004;
 - la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - nr. 02 del 21.10.2005, emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005, per la quale, tra l'altro ed in sintesi si ritiene precisare quanto segue:
- a) La norma deve integrarsi con la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del comparto regioni - Autonomie Locali, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato che rimane a tempo pieno con l'Ente di originaria appartenenza;

- b) L'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- c) L'orario di lavoro settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali medie);
- d) Dovrà essere garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- e) Le ferie annuali dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il previsto periodo minimo continuativo;

La circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23/05/2008 con la quale è stata ribadita la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, anche dopo la riformulazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 per effetto dell'art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007;

Le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo - della Lombardia n. 03 del 22/01/2009 e n. 23 del 05.02.2009 in base alle quali:

- a) la ratio della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
- b) trattasi di una specificazione dell'istituto del comando, definita assegnazione temporanea di personale, per soddisfare esigenze di mobilità delle pubbliche amministrazioni;
- c) le modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente possono essere disciplinate in un atto convenzionato o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
- d) resta nelle disponibilità dei due enti l'esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili da parte del Comune che utilizza i dipendenti conferiti;

La deliberazione della Corte dei Conti - Regione Piemonte - n. 200/2012 in particolare per quanto in sintesi indicato, relativamente all'istituto normativo in questione, risultando che lo stesso non comporta l'ingresso di nuovo personale, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno, concludendo per l'assenza di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.l. n. 78/2010 per quanto concerne le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma;

Le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione di Controllo - della Lombardia n. 118/2012 e n. 448/2013 in base alle quali, tra l'altro, le prestazioni a "scavalco di eccedenza" (art. 1 comma 557 della L. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più Comuni contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro, a tempo pieno, dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

Il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 21 del 16.01.2014 in base alla quale si evidenzia che la volontà sottesa alle disposizioni in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall'impiego a tempo indeterminato, senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge;

La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 02 del 26.05.2014 ad oggetto: "problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali" art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n.311" con la quale - per quanto portato dal parere del Consiglio di Stato Sezione 1^a n. 3764 dell'11.12.2013, confermando la natura di normativa speciale ed in quanto tale prevalente (come da precedente parere dello stesso Consiglio di Stato n. 2141/2005 e circolare del Ministero dell'Interno n. 02 del 21.10.2005) con deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, è consentita l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali - viene affermata, in particolare, la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della suddetta legge anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

Rilevato inoltre, fermo restando il quadro normativo sopra precisato, che il contesto amministrativo e funzionale nell'ambito del quale si interviene non comporta la presenza di conflitti di interessi stante lo svolgimento di attività in ambito e realtà territoriali diverse e distinte, senza pregiudizio per le esigenze organizzative e funzionali e gli interessi istituzionali dell'Ente di appartenenza del dipendente incaricato, rimanendo invariate le condizioni del relativo rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza a fronte delle stesse esigenze organizzative e funzionali e degli interessi istituzionali da garantire;

Visto l'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'articolo 92, comma 1° del D.L.vo nr. 267 del 15/08/2000 e siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 557°, della Legge n. 311/2004;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, nr. 2141/2005 del 25/05/2005 con il quale si afferma: "L'articolo 1, comma 557, della Legge nr. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni ed il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

Vista la Circolare nr. 2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità di utilizzare il modulo procedimentale mutuato dall'articolo 30 del D. L.vo nr. 267/2000;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del Pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Visto le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.L.vo nr. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

Visto il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno nr. 2 prot. 0008126 del 26 maggio 2014 con allegato il parere del Consiglio di Stato Sezione Prima n.3764 dell'11 dicembre 2013 che conferma la compatibilità

dell'art.4 comma 2bis del C.C.N.L. 14 settembre 2000 con la normativa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;

Dato atto:

- che la prestazione lavorativa presso il Comune di Presenzano dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di lavoro prestato al Comune di Riardo;
- che ai sensi dell'art.3 del D.Lgs66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;
- che con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8/5/2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un Contratto di Lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art.1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.
- Che il presente provvedimento debitamente comunicato all'Ente richiedente integra gli estremi dell'accordo voluto dalla Legge quale presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione;
- che il Comune di Presenzano ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
- che non sussistono cause di incompatibilità tra l'attività prestata dal dipendente all'interno del Comune e quella presso il Comune di Presenzano, salvo il dovere di astenersi in caso di potenziale conflitto d'interesse;

Atteso che nulla osta a questa Amministrazione di autorizzare il dipendente Regna Domenico, Comandante di Polizia Locale - Istruttore Direttivo di Vigilanza a prestare attività lavorativa presso il Comune di Presenzano;

Dare atto che l'ente utilizzatore provvederà a corrispondere al dipendente direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa presso l'ente utilizzatore stesso;

Visto:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.1, comma 557 Legge 311/2004;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

il Responsabile Area Amministrativa
F.to **Armando Fusco**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vosto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato dall'art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Giovanni Borzacchiello**

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Le premesse e le motivazioni** di fatto e di diritto che vengono qui integralmente richiamate formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) **Di accogliere** l'istanza del Comune di Presenzano per l'utilizzo della prestazione lavorativa aggiuntiva della richiesta professionalità, dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno del Comune di Riardo e a tal fine, per quanto motivato ed illustrato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 3) **Di disporre** di concedere l'autorizzazione al dipendente Regna Domenico, profilo professionale Comandante di Polizia Locale/Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D-D3, costituzione di prestazione lavorativa integrativa da effettuare extra orario di lavoro e di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557; della legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti consentiti e stabiliti dall'art. 4., comma 2, della legge n. 66/2003 e s.m.i.;
- 4) **Di dare atto** che l'incarico avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente atto fino al 30/06/2019, salvo proroghe, e che il dipendente Domenico Regna presterà la propria attività presso il Comune di Presenzano per un monte orario massimo di 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di lavoro, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Riardo.
- 5) **Di dare atto** che l'autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge nr. 311/2004 e ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, fino al massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali) senza pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obbiettivi assegnati al medesimo dall'Ente di provenienza;
- 6) **Di dare atto** gli oneri derivanti dall'utilizzo del dipendente in oggetto sono ad esclusivo carico del Comune di Presenzano (Ce), che provvederà direttamente alla liquidazione delle spettanze;
- 7) **Dare atto** che il Comune di Presenzano, ente utilizzatore, provvederà a corrispondere al dipendente Regna Domenico direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa presso l'ente utilizzatore;
- 8) **Di inviare** la presente al Comune di Presenzano (Ce) quale presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione.
- 9) **Di demandare** al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Il Presidente ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Tuel 267/2000, come succ. modif. ed integr, propone di conferire la immediata eseguibilità.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ritenuta meritevole di approvazione la proposta del Presidente in quanto sussistono i presupposti per la immediata eseguibilità, a voti unanimi, legalmente resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di conferire al presente deliberato la immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Tuel 267/2000, come succ. modif. ed integr.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO:

F.to SINDACO
Armando Fusco

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Licciardi

Certificato di pubblicazione .n...../2019

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio del Comune il 08/01/2019 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 23/01/2019 (art. 124 D.L.gs. n. 267/2000).

Riardo li 08/01/2019

F.to IL MESSO COMUNALE
Nicola Fabozzo

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Licciardi

[] E' stata inserita nell'elenco inviato ai capigruppo consiliari con lettera n. 96 in data 07/01/2019 come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000.

Riardo li 08/01/2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Licciardi

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 (per dichiarazione di immediata eseguibilità)

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 (per decorrenza termini – 10 gg.)

Riardo li 08/01/2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Licciardi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Riardo li _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa. Angelina Licciardi